

Sentenza del 19/02/2010 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sentenza del 19/02/2010 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Intitolazione:

Riscossione - Ruoli - Iscrizione a ruolo di imposte ex art. 36 bis, d.P.R. 29.9.1973, n. 600 Mancato invio di avviso bonario. Obbligatorietà. Sussiste.

Massima:

Il mancato invio al contribuente dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo di imposte ex art. 36 bis, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, comporta la nullità della stessa iscrizione a ruolo.

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a Iso-8859-1

La Società Dino Giorgi S.r.l., in persona del legale rappresentante, proponeva rituale ricorso avverso la cartella esattoriale n° 137.2006.00010227.16 relativa agli anni d'imposta 2000 e 2001,-

Il ricorrente contestava la richiesta dell'Ufficio per i seguenti motivi:-----

- non dovuto l'importo di € 19,536,33 in quanto il credito d'imposta per nuovi investimenti era stato regolarmente indicato nella denuncia dei redditi,-----

- non dovuto l'importo di € 4.576,26, trattandosi di somme regolarmente versate ed erroneamente non attribuite,-----

- non dovuto l'importo di € 20.686,00, in quanto la iscrizione non era stato preceduta dalla comunicazione di irregolarità.-----

Con successiva istanza, il ricorrente, evidenziava di aver corrisposto una parte delle somme richieste, chiedendo la sospensione della riscossione.-----

Resisteva l'Ufficio precisando che l'iscrizione a ruolo di € 19.536,33, scaturiva dal recupero del credito d'imposta indebitamente compensato dal momento che lo stesso " deve essere indicato, a pena di decadenza., nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato concesso".-----

Nella fattispecie, la mancata compilazione dello specifico quadro RU da parte del contribuente, legittimava tale recupero.-----

Contestava, inoltre, le affermazioni di quest'ultimo, in ordine alla nullità della cartella perchè non preceduta dalla preventiva comunicazione di irregolarità.-----

Con successive memorie parte ricorrente insisteva ancora sulla totale nullità del ruolo ed, in via subordinata, domandava che venisse riconosciuto il credito d'imposta (incentivi fiscali per il commercio), ben a conoscenza dell'Ufficio anche tramite documentazioni diverse, ed in assenza di specifica norma che preveda la perdita del diritto, per la sola omessa compilazione del modello predisposto.-----

Il primo Giudice, ritenuto che la mancata comunicazione di irregolarità non aveva comportato nessun pregiudizio per il contribuente in quanto, in caso di pagamento entro 30 giorni dalla notifica della cartella, la legge prevede ugualmente la riduzione delle sanzioni e che, per contro, l'errata

mancata compilazione di un modello predisposto (RII) non poteva essere considerata come rinuncia ad un diritto spettante, accoglieva parzialmente il ricorso della Dino Giorgi S.r.l. annullando la cartella esattoriale limitatamente al recupero del credito d'imposta.-----

Appellava tempestivamente l'Ufficio ripercorrendo i temi già esposti in primo grado ed evidenziando come il dettato di cui alle leggi n° 449/1997 e 317/1997, oltre alle istruzioni alla compilazione del modello Unico, indichino indubitabilmente, e non era consentito dare una interpretazione diversa, che il credito deve essere esposto, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato concesso.-----

Proponeva appello incidentale il ricorrente, il quale preliminarmente informava che l'Ufficio aveva provveduto allo sgravio di quanto richiesto ai punti due e tre di cui sopra, rimanendo in contestazione solo quanto preteso al punto uno, relativo al negato credito di imposta -----

Evidenziava poi come il primo Giudice non avesse dato compiuta risposta alla sollevata relativa problematica ed insisteva pertanto sulla illegittimità del ruolo notificato tramite cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione di irregolarità (avviso bonario), in violazione dell'art. 6 comma 5 L. 212/2000.-----

Citava copiosa giurisprudenza in merito favorevole alle proprie tesi.-----

IN DIRITTO

Questa Commissione osserva preliminarmente come l'art. 13 della L. 241/97 che ha modificato l'art. 36 bis del DPR 600/73, nonché l'art. 6 L. 212/2000 prevedano l'obbligo, da parte dell'Ufficio, di invitare formalmente il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documentazione nei termini di legge.-----

Lo spirito della norma è quello di ridurre il contenzioso, evitare la reiterazione degli errori, consentire la regolarizzazione degli effetti formali quando, dai controlli automatici eseguiti, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, in conseguenza di errori materiali, compreso il caso in cui sia stata riscontrata la mancanza di qualche documento che giustifichi una diversa liquidazione.-----

Ed è strano come la Commissione Tributaria Provinciale, perfettamente d'accordo su quanto appena sopra esposto, abbia poi concluso sostenendo che tale inadempimento non aveva peraltro

comportato alcun pregiudizio per il contribuente ammesso comunque, in caso di pagamento entro
30 giorni, alla riduzione delle sanzioni e che, di conseguenza, non considerava tale tema influente
sulla decisione .-----

Nel caso non trattavasi di sole sanzioni, ma di ben altro.-----

Chiara è invece la normativa richiamata ed evidente la suesposta ratio che la informa e che
consente di affermare come l'Amministrazione Finanziaria sia tenuta sempre ad inviare apposita
comunicazione al contribuente, all'esito della liquidazione delle imposte sulla base della
dichiarazione effettuata ex art. 36 bis del DPR 600/73, degli eventuali errori rinvenuti, onde
consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.-----

E tale assunto è peraltro confermato da copiosa giurisprudenza delle Commissioni Tributarie
Regionali e Provinciali oltre a quella della Suprema Corte (Cass. Trib.110/2006).-----


E dunque il cosiddetto avviso bonario è sempre previsto a pena di nullità e non è contestato il fatto
che, nella fattispecie, esso non sia stato inviato.-----

Il ricorso incidentale deve pertanto essere accolto e vista la tipologia della disputa, vengono
compensate interamente tutte le spese di giudizio.-----

P.Q.M.

Questa Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze, rigetta l'appello principale della Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Firenze n° 3, ed, in accoglimento dell'appello incidentale della società Dino Giorgi S.r.l., dichiara
la nullità della iscrizione a ruolo dei tributi relativi alla cartella di pagamento impugnata.-----

Compensa integralmente tra le parti ogni spesa di giudizio.-----



II PRESIDENTE RELATORE
Dr. Andrea Ferraris

Rilasciat 4 n. UNA

copi. 2 conforme/informe a

R. VERRUCCHI

in data 8.3.2010

Il segretario di Sezione

M. Catani